**IL DIRETTORE**

| | |
|---|---|
| VISTA | la legge n. 508 del 21.12.1999; |
| VISTO | il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003; |
| VISTO | lo Statuto dell'Accademia; |
| VISTO | il CCNL – comparto AFAM del 18/01/2024, in particolare l'art. 149 concernente l'oggetto di contrattazione collettiva a livello di Istituzione; |
| VISTO | il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia; |
| VISTO | il Regolamento per la disciplina delle attività eseguite dall'accademia di belle arti di Catanzaro a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati prot. 1204/D10 del 30/04/2014 |
| PRESO ATTO | del parere favorevole espresso dal CA nella seduta del |
| PRESO ATTO | del parere favorevole espresso dal CDA nella seduta del |

**DECRETA**

L'adozione, da parte dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, del seguente testo regolamentare:

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESEGUITE DALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO A FRONTE DI CONTRATTI O ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI*

**Articolo 1**
**(Ambito di applicazioni e definizioni)**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di produzione e di servizi effettuati nell'ambito di contratti o accordi (di seguito denominati "progetti") produttivi di entrate, stipulati dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con soggetti terzi, pubblici e privati, che richiedano lo svolgimento di servizi che non rientrano nelle attività istituzionali dell'Accademia, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei finanziamenti. Tali finanziamenti devono essere destinati alle attività istituzionali dell'accademia. Non rientrano nel Conto Terzi finanziamenti pervenuti tramite procedure selettive di evidenza pubblica nazionale ed internazionale.
2. Al fine del presente regolamento s'intende per attività per conto terzi, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca e l'attività non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca dell'Accademia (deliberate dal Consiglio Accademico) e con i fini della stessa. A titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerate attività per conto terzi le prestazioni:
    a. Di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo artistico e multimediale, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o pratico;
    b. Di didattica non istituzionale, intese come corsi, master e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento con soggetti terzi, pubblici o privati, che o siano previsti dagli ordinamenti didattici a

condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato dai docenti e dal Consiglio Accademico, sentito il parere dei Dipartimenti competenti;

c. I servizi per l'utenza commissionati da soggetti pubblici o privati, dietro pagamento di un corrispettivo
d. Di consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi;
e. Altre attività che rientrino tra quelle riconosciute dalla normativa generale del settore dell'Alta Formazione Artistica Musicale e dello Statuti di autonomia.

3. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio Accademico.

**Articolo 2**
**(Oggetto dei contratti)**

1. Il presente Regolamento si applica ai progetti relativi alle prestazioni specificate all'articolo 1 comma 2 che siano commissionate da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati;
2. I progetti relativi alla didattica non istituzionale di cui 1° comma, a seguito di delibera del Consiglio Accademico, sono corredati dall'indicazione del responsabile didattico e del responsabile amministrativo, da un piano delle attività comprendenti l'elenco dei partecipanti e da un piano finanziario, ad eccezione dei casi in cui sia la stessa convenzione a non richiedere un dettagliato piano finanziario, lasciando all'Istituzione la discrezionalità dell'assegnazione sulla base dei criteri indicati dal presente Regolamento che fanno riferimento all'entità e qualità delle prestazioni svolte e del livello di responsabilità.
3. L'elenco dei partecipanti e il piano finanziario possono essere modificati, in accordo con il committente previo parere del Consiglio Accademico, nel rispetto delle regole di ogni singolo progetto, dallo stesso responsabile e/o coordinatore in base alle eventuali mutate esigenze nell'esecuzione della prestazione e sulla base delle modalità deliberate all'atto dell'approvazione del progetto.
4. La responsabilità delle attività didattiche non istituzionali è affidata al personale docente afferente all'Istituto. La responsabilità amministrativa e coordinamento delle attività amministrative è affidato al personale tecnico amministrativo non inferiore all'area EQ.
5. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da un personale dell'Accademia, la struttura può fare ricorso a soggetti estranei, ricorrendo alla stipula di appositi contratti a termine.

**Articolo 3**
**(Convenzioni-Quadro)**

1. L'Accademia può stipulare convenzioni-quadro di lunga durata con soggetti pubblici e privati, tese a realizzare collaborazioni in settori di comune interesse delle parti.
2. La competenza per le convenzioni-quadro sono affidate al Direttore, secondo le competenze stabilite dallo statuto ai sensi del vigente Statuto.
3. Le convenzioni-quadro saranno disciplinate con apposite linee guida emanate dal Direttore, sentito rispettivamente il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 4**
**(Contenuto dei contratti)**

1. I contratti che hanno ad oggetto attività di cui al precedente art. 1 e 2 devono indicare:
   a. L'oggetto;
   b. Il corrispettivo;

c. La/e struttura/e dell'Accademia che svolge/svolgono l'attività;
d. Il responsabile dell'attività individuato tra il personale docente e/o tecnico-amministrativo, con documentata competenza tecnico-gestionale e amministrativa;
e. La durata, le eventuali modalità di risoluzione e/o proroga;
f. Le modalità di presentazione dei risultati.

**Articolo 5**
**(Procedure di approvazione – Organo competente)**

1. L'approvazione nell'ambito della didattica dei vari progetti è di competenza del Consiglio Accademico.
2. La contrattazione decentrata approva anche l'ammissibilità dei compensi del personale docente e tecnico amministrativo coinvolto nel progetto stesso.

**Articolo 6**
**(Determinazione del corrispettivo/finanziario)**

1. Il contributo a favore dell'Accademia è stabilito dai criteri generali nella misura minima del 16%, la percentuale residua sarà destinata alle spese generali e ai compensi al personale. Il finanziamento verrà riscosso e imputato in un articolo di bilancio appositamente previsto – in entrata – mentre le spese generali (8%) e del personale (8%) graveranno – in uscita – su due distinti capitoli. Nel capitolo relativo alle spese generali rientrano in via esemplificativa:
    a. Le spese per l'eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali al progetto, fino alla capienza dell'articolo interessato;
    b. Le spese per materiali di consumo e servizi;
    c. Le spese sostenute per viaggi fuori sede inerenti al progetto;
    d. Le spese per uso locali (spese energetiche, pulizie, sorveglianza, sicurezza, canoni di locazione e condominiali);
    e. Eventuali altri costi ivi compresi oneri previsti dalla legge.

   Sul fondo relativo al personale coinvolto nell'attività conto terzi, graveranno tutte le spese riguardanti:
    a. I compensi dovuti al personale docente;
    b. I compensi dovuti al personale tecnico amministrativo impiegato per l'esecuzione della prestazione amministrativa;
    c. I compensi dovuti alle possibili collaborazioni esterne.
2. L'eventuale economia derivante dallo svolgimento delle prestazioni rimane a disposizione dell'Accademia.

**Articolo 7**
**(Determinazione dei compensi)**

1. La remunerazione a favore del personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto avverrà entro i limiti previsti dalla Tabella A allegata al presente Regolamento, che fa parte integrante del medesimo regolamento e secondo le modalità di cui al successivo articolo.
2. Il Direttore vigila per favorire la massima partecipazione del personale e per garantire un'equa opportunità di maggior guadagno nel rispetto dei criteri del contratto d'istituto e tutte le norme ad esso afferite.

3. Per le attività previste nel CCNL AFAM al personale TA direttamente coinvolto nelle attività conto terzi, non potranno essere riconosciute, né compensate, più di n. 250 ore annue di lavoro eccedente al normale monte ore di servizio, salvo casi eccezionali specificatamente autorizzati.

**Articolo 8**
**(Remunerazione del personale)**

1. Il personale coinvolto nei progetti ha diritto alla remunerazione nel caso in cui dette attività siano svolte al di fuori del proprio orario di lavoro o per intensificazione del carico ordinario.

2. Non si possono erogare compensi accessori al personale fino a quando non è stata completata e, ove previsto, rendicontata l'attività oggetto del progetto. In caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, non si possono erogare i relativi accessori fintanto che le stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati introitati i relativi finanziamenti. Tale norma è derogabile solo ed esclusivamente nei casi in cui l'accordo con l'ente finanziatore imponga in modo tassativo regole diverse.

3. La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico della Pubblica Amministrazione.

4. L'entità dei compensi per le attività previste dal presente Regolamento, attribuibile al personale, è definita in relazione alle categorie sotto indicate:

    a. Al livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;

    b. Al tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;

    c. Alla tipologia dei compiti attribuiti;

    d. Alla categoria di appartenenza (*vedi Tabella A*).

**Articolo 9**
**(Prestazioni di tipo formativo non curriculare e prestazioni relative a servizi di interesse pe l'utenza)**

1. Le attività di cui al presente Regolamento hanno per oggetto ogni prestazione di tipo formativo non curriculare, su richiesta e con risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e/o privati. Le stesse possono essere rese con o senza l'utilizzo di locali, strumenti e risorse dell'Accademia.

2. Le attività di tipo formativo non possono assumere carattere di concorrenzialità rispetto alle attività formative curriculari.

3. Ove le attività concordate prevedano l'utilizzo di esperti esterni, i relativi compensi devono essere indicati nel piano finanziario.

4. Lo svolgimento delle attività per i docenti è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

5. In considerazione del cofinanziamento erogato dal Finanziatore, ed in presenza di una joint-research tra l'Accademia ed il medesimo, i risultati scaturiti dalle attività di ricerca congiunta svolte durante il periodo di Dottorato, configurati come joint foreground, saranno di titolarità congiunta tra le Parti, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore, e saranno determinati in relazione ai contributi prestati (contributi inventivi e di risorse economiche). Le Parti si impegnano a favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

**Articolo 10**
**(Clausole penali)**

1. E' ammessa l'inclusione nei contratti di cui al presente Regolamento di clausole penali solo se queste prevedano il pagamento di una somma certa.

2. L'eventuale pagamento della penale graverà sui fondi d'Istituto finalizzati alla prestazione, salvo rivalsa nei confronti di chi abbia procurato il relativo danno.

**Articolo 11**
**(Utilizzo del nome o del logo dell'Accademia)**

1. Nei contratti di cui al presente Regolamento non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano all'altro contraente l'utilizzo del nome o del logo dell'Accademia di Catanzaro a fini pubblicitari.

2. L'eventuale utilizzo del nome o del logo dell'Accademia da parte di terzi deve essere oggetto di accordi specifici approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico, compatibili con la tutela dell'immagine dell'Accademia.

**Articolo 12**
**(Norme finali e transitorie)**

1. La materia di cui al presente Regolamento rientra nelle verifiche previste dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Collegio dei Revisori dei conti al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati e al fine di tutelare la consistenza finanziaria patrimoniale dell'Accademia.

2. La documentazione contrattuale viene acquisita agli atti dell'amministrazione.

3. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e viene emanato con decreto del Direttore.

**Tabella A**

LIMITE MASSIMO ANNUO DEL COMPENSO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE E T.A. PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER PROGETTI IN CONTO TERZI DA LIQUIDARE DECORRENTI DALL'A.A. 2024/2025:

| **Area** | **Corrispettivo Lordo dipendente €** |
|---|---|
| Docente | 12.000,00 |
| Area EQ | 10.000,00 |
| Area 2° | 8.000,00 |
| Operatore (*ex Area 1ª*) | 4.000,00 |

**IL DIRETTORE**

Prof. Arch. Virgilio Piccari